



Bruxelles, 9.6.2023  
COM(2023) 322 final

ANNEX

## **ALLEGATO**

**della**

**proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che modifica l'allegato I, parte I, di detto accordo**

## ALLEGATO

DECISIONE n. [...] /2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del...

che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica<sup>1</sup> ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo ("comitato misto") il potere di adottare decisioni che modificano l'allegato I, parte I, di tale accordo per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) Ai fini della certezza di diritto, è opportuno modificare l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso aggiungendovi due decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e depennando le tre decisioni da queste sostituite,

---

<sup>1</sup> GUL 29 del 31.1.2020, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo di recesso è così modificato:

- (1) nell'allegato I, parte I, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>;
- (2) nell'allegato I, parte I, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale<sup>3</sup>;
- (3) nell'allegato I, parte I, sono depennati gli atti seguenti:
  - (a) decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, modificata dalla decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>;
  - (b) decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale<sup>6</sup>, sostituita dalla decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale<sup>7</sup>;
  - (c) decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del

---

<sup>2</sup> GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.

<sup>3</sup> GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4.

<sup>4</sup> GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

<sup>5</sup> GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.

<sup>6</sup> GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

<sup>7</sup> GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4.

Consiglio<sup>8</sup>, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>.

## *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il comitato misto

I copresidenti

---

<sup>8</sup> GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13.

<sup>9</sup> GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.